

REGOLAMENTO (CEE) N. 94/92 DELLA COMMISSIONE

del 14 gennaio 1992

che stabilisce modalità d'applicazione del regime d'importazione dai paesi terzi, previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991⁽¹⁾, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, in particolare gli articoli 11 e 16, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 1 di detto regolamento, a decorrere dal 23 luglio 1992 i prodotti importati da paesi terzi possono essere commercializzati unicamente quando siano originari di un paese terzo incluso in un elenco; che l'articolo 11, paragrafo 2 del medesimo stabilisce le condizioni alle quali è subordinata l'inclusione di un paese terzo in tale elenco;

considerando che occorre costituire detto elenco che è inoltre necessario precisare le modalità procedurali dell'esame delle domande presentate da paesi terzi ai fini dell'inclusione nell'elenco;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del presente regolamento contiene l'elenco dei paesi terzi menzionato all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2092/91.

Per ogni paese terzo, l'elenco riporta le informazioni idonee a consentire l'identificazione dei prodotti disciplinati dal regime di cui all'articolo 11, indicando in particolare:

- l'autorità o gli organismi del paese terzo, competenti per il rilascio dei certificati di ispezione in vista della importazione nella Comunità;
- le autorità di controllo del paese terzo e/o gli organismi privati abilitati dal paese terzo al controllo degli operatori.

Inoltre, se del caso, l'elenco può indicare:

- le unità di trasformazione e di condizionamento e gli esportatori soggetti al regime di controllo;
- i prodotti soggetti al regime.

Articolo 2

1. La Commissione esamina l'inclusione del paese terzo nell'elenco di cui all'allegato del presente regolamento dopo aver ricevuto domanda d'inclusione, presentata dalla rappresentanza del paese terzo.

2. Entro sei mesi dalla data di ricezione, la domanda d'inclusione dovrà essere completata con un fascicolo tecnico redatto in una delle lingue ufficiali delle Comunità e comprendente tutte le informazioni di cui la Commissione necessita per accertare, in ordine ai prodotti destinati all'esportazione verso la Comunità, che le condizioni specificate all'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2092/91 sono soddisfatte.

Più particolarmente, il fascicolo deve comprendere le seguenti informazioni dettagliate:

- a) i tipi e se possibile la stima delle quantità dei prodotti agricoli e delle derrate alimentari destinati all'esportazione verso la Comunità nell'ambito del regime di cui all'articolo 11;
- b) le norme di produzione applicate nel paese terzo, fra cui segnatamente:
 - i principi di base definiti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2092/91;
 - i prodotti di cui, durante la fase della produzione agricola, è autorizzato l'impiego in qualità di fitofarmaci, detergenti, fertilizzanti o ammendamenti del terreno;
 - gli ingredienti di origine non agricola ammessi nei prodotti preparati, nonché i procedimenti e i prodotti per il trattamento autorizzati durante la preparazione;
- c) le modalità del regime di controllo e l'organizzazione attuativa del controllo stesso nel paese terzo:
 - la denominazione delle autorità di controllo nel paese terzo e/o degli organismi privati incaricati del controllo degli operatori;
 - le modalità del controllo cui sono soggette le aziende agricole e le unità di trasformazione e condizionamento nonché le sanzioni previste per le infrazioni;

⁽¹⁾ GU n. L 198 del 22. 7. 1991, pag. 1.